

Estratto dal V E R B A L E

Dell'Assemblea straordinaria del Coordinamento Para-tetraplegici convocata in data 26 febbraio 2005 presso il presidio sanitario CRF – Unità Spinale - , str. San Vito 460 Torino.

Alle ore 10,30 saluto del Presidente ai convenuti e apertura dei lavori.

Si procede alla lettura dello Statuto dell'Associazione e vengono illustrate e discusse le modifiche da apportare al medesimo .

Le modifiche vengono approvate dai soci all'unanimità.

Alle ore 12,50 si concludono i lavori e l'assemblea viene sciolta.

Torino, 26 febbraio 2005

STATUTO

TITOLO I Principi Generali

Articolo 1

Viene costituita con sede legale in via Padova 27/a 10152 Torino, e sede operativa su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'associazione "Coordinamento Para-Tetraplegici" (CP).

Articolo 2

Possono aderire al Coordinamento Para-Tetraplegici e divenire Soci tutte le persone para o tetraplegiche e non, che condividendo le finalità dell'Associazione, intendono operare attivamente per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Articolo 3

Il CP si pone in rapporto di stretta collaborazione con le Associazioni e i Movimenti di base che operano in Italia.

All'interno di tale ambito, scopi specifici del CF sono:

- 3.I Tutelare i fondamentali diritti dei para-tetraplegici alla salute, alla formazione scolastica e professionale, al lavoro e alla sicurezza sociale riconosciuti dalla Costituzione Italiana a tutti i cittadini
- 3.II Promuovere in collaborazione con gli Enti Pubblici e le forze sociali coinvolte nella problematica della para-tetraplegia lo studio e l'approvazione di leggi, deliberazioni e ogni altro provvedimento in ordine agli interventi di prevenzione delle lesioni midollo-spinali invalidanti, di terapia d'urgenza e di mantenimento, di priorità e modalità nella riabilitazione complessivamente intesa (fisica, psichica e sociale)
- 3.III Promuovere lo Studio, l'approvazione e l'attuazione di leggi, deliberazioni ed ogni altro provvedimento volto a migliorare le condizioni di vita e le possibilità di adeguato inserimento sociale dei para- tetraplegici.
- 3.IV Promuovere la costituzione da parte dello Stato, Regioni, Enti Locali e Aziende Sanitarie di Centri di informazione e Banche dei dati finalizzati alla acquisizione e alla divulgazione di programmi informativi in ordine all'educazione sanitaria, terapia e riabilitazione, formazione scolastica e professionale, ambiente, lavoro ed ogni altra attività od argomento inerente le problematiche dei para-tetraplegici.
- 3.V Porre in atto, in modo autonomo al proprio interno o in collaborazione con figure esterne all'Associazione, ogni iniziativa finalizzata a:
 - Va Reperimento e divulgazione di informazioni tecniche, scientifiche, normative e sociali
 - Vb Costituzione di attività in campo lavorativo, culturale, sportivo e di relazione da parte della Associazione nel suo insieme o di singoli Soci
- 3.VI Favorire un continuo confronto con lo Stato e i suoi Organi decentrati, gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie, le forze politiche, economiche, sociali e culturali al fine di ottenere l'attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, inerente a qualsiasi titolo la problematica della para-tetraplegia.

3.VII Porsi quale organo di consulenza per la ricerca, lo studio e l'attuazione di qualsivoglia iniziativa, pubblica o privata, finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.

3.VIII Le attività sopraelencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali volontarie e gratuite fornite dai propri aderenti

Articolo 4

Il patrimonio del CP é costituito da:

- 4.I Contributi volontari dei Soci
- 4.II Contributi di Enti Pubblici o privati
- 4.III Donazioni, lasciti e elargizioni di persone o Enti
- 4.IV Contribuzioni derivanti dalle attività produttive e marginali dell'Associazione o dei singoli Soci, espletate nel contesto dei programmi dell'Associazione stessa

Articolo 5

Dallo spirito e dalla prassi del CP é rigorosamente escluso ogni fine di lucro.

Articolo 6

Il CP é rigorosamente indipendente da legami o influenze partitiche, confessionali o razziali.

Articolo 7

Le domande di adesione al CP sono approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

- 1 I Soci sono obbligati:
 - 1a ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
 - 1b a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
 - 1c a versare la quota associativa di cui al seguente articolo 15
- 2 I Soci hanno diritto:
 - 2a a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione
 - 2b a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
 - 2c ad accedere alle cariche amministrative

TITOLO II Organi del CP

Articolo 8

Sono organi del CP:

- 8.I L'Assemblea dei Soci
- 8.II Il Consiglio Direttivo
- 8.III Il Presidente
- 8.IV Il Collegio dei Revisori

Il CP, fermo restando l'unicità degli organi precedentemente previsti, può articolarsi a livello provinciale e zonale, in sezioni, che assumono la denominazione di SEZIONI LOCALI.

Alle Sezioni Locali è garantita autonoma possibilità organizzazione ed iniziativa locale, fermi restando i principi e le finalità stabiliti dal presente Statuto, e i contenuti operativi definiti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Le Sezioni Locali sono riconosciute dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice su istanza scritta dei Soci proponenti.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci si compone di Soci ordinari e Soci sostenitori.

Articolo 10

Sono Soci ordinari tutte le persone para o tetraplegiche soggette a lesioni midollo-spinali di qualsiasi natura ed origine.

Articolo 11

Sono Soci sostenitori le persone disabili o non che, condividendo e facendo propri gli scopi dell'Associazione, intendono contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi statutari.

Articolo 12

Ogni Socio può essere delegato con deliberazione del Consiglio Direttivo a svolgere attività, mansioni ed incarichi di rappresentanza in nome dell'Associazione.

Il Socio delegato risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Direttivo il quale rimane unico responsabile davanti all'Assemblea dei Soci.

Articolo 13

I Soci che siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea dei Soci possono farsi rappresentare da altri Soci di propria fiducia, previa delega scritta da presentarsi al Segretario del Consiglio Direttivo prima dell'apertura dell'Assemblea stessa.

Ogni Socio non può rappresentare più di 2 (due) Soci oltre se stesso.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni 6 (sei) mesi secondo il calendario stilato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuta necessaria con deliberazione del Consiglio Direttivo o con richiesta sottoscritta da 1/10 (un decimo) dei Soci da inviarsi tramite lettera raccomandata RR intestata al Presidente.

Articolo 15

Compiti dell'Assemblea sono:

- 1 indirizzare tutta l'attività dell'Associazione
- 2 approvare il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- 3 nominare i componenti il Consiglio Direttivo
- 4 deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- 5 stabilire l'entità della quota associativa annuale
- 6 deliberare l'esclusione dei Soci dall'Associazione
- 7 esprimersi sulla presentazione di domande di ammissione di nuovi soci

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano o per appello nominale, o per scrutinio segreto (elezione, destituzione, radiazione di persona e ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Articolo 17

Per le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è richiesta la maggioranza semplice dei voti.

Articolo 18

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata tramite lettera a tutti i Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno, ora della prima e seconda convocazione.

Articolo 19

L'Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci. Nel caso in cui la prima convocazione vada deserta si procede alla seconda convocazione la quale ha luogo non oltre 24 (ventiquattro) ore dopo la prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 20

L'ordine del giorno per l'Assemblea dei Soci è preparata dal Consiglio Direttivo che, oltre alle voci di normale amministrazione, deve inserire anche le voci proposte dai Soci. E' facoltà di ogni Socio inserire ulteriori voci nell'ordine del giorno, anche durante lo svolgimento dell'Assemblea, previa votazione dell'Assemblea stessa. In sede di Assemblea non possono essere poste più di 2 (due) richieste di inserimento di voci oltre quelle riportate dall'ordine del giorno.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione del CP e dura in carica 3 (tre) anni.

Articolo 22

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere meno di 5 (cinque) e più di 15 (quindici).
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in ordine al numero dei membri del Consiglio Direttivo vigono per non meno di 12 (dodici) mesi prima di poter essere variate.

Articolo 23

Possono essere eletti alla carica di Consigliere tutti i Soci.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo del CP:

- 25.I Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione
- 25.II Redige il bilancio preventivo e consuntivo e vi allega la relazione del Collegio dei Revisori
- 25.III Stende la relazione annuale sull'attività dell'Associazione
- 25.IV Propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività
- 25.V Delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria predisponendo il relativo ordine del giorno
- 25.VI Esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci
- 25.VII Amministra i beni del CP e delibera sulle spese e sulle erogazioni dei fondi disponibili previsti dal bilancio
- 25.VIII. Formula proposte per il migliore raggiungimento dei fini statutari
- 25.IX. Delega ai Soci, singole persone o gruppi, l'espletamento di attività, mansioni e incarichi specifici
- 25.X. Decide sull'accettazione dell'adesione da parte delle persone che ne fanno domanda
- 25.XI. Decide sul riconoscimento della costituzione di Sezioni Locali, su istanza dei Soci proponenti
- 25.XII. Verbalizza tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio Direttivo
- 25.XIII Risponde del suo operato davanti all'Assemblea dei Soci

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. I presenti debbono essere almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, l'argomento è da intendersi rinviato alla seduta successiva.

Articolo 27

La mozione di sfiducia sull'attività del Consiglio Direttivo, votata a maggioranza semplice in Assemblea dei Soci, provoca l'immediata decadenza dello stesso; in tal caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, il Consiglio decaduto deve convocare l'Assemblea dei Soci recante all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Durante tale periodo di tempo e fino all'entrata nel pieno delle funzioni del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio decaduto gestisce la normale amministrazione ma gli è interdetta ogni facoltà di deliberare.

Articolo 28

30 (trenta) giorni prima della fine del mandato ricevuto, il Consiglio Direttivo uscente provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per la sua rielezione.

La seduta dell'Assemblea dei Soci e la conseguente elezione del Consiglio Direttivo entrante non possono avvenire oltre l'ultimo giorno di mandato del Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 29

La comunicazione di dimissioni da parte di un componente del Consiglio Direttivo avviene tramite lettera raccomandata RR intestata al Presidente il quale provvede a notificarla entro lo stesso giorno delle ricevute dimissioni al Consiglio Direttivo,

Articolo 30

È facoltà del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci convocare il Consigliere dimissionario al fine di essere edotti sulle motivazioni di tale decisione

Articolo 31

L'elezione del Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario avviene in Assemblea dei Soci

Articolo 32

In caso di dimissioni congiunte del Presidente, Vice Presidente e Segretario, il Consiglio Direttivo é da intendersi dimissionario nella sua totalità.

Articolo 33

Il Presidente del CP:

- 33.I Ha la rappresentanza legale del CP
- 33.II Convoca e presiede il Consiglio Direttivo del quale riassume ed esprime le volontà
- 33.III Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate
- 33.IV Vigila sul corretto funzionamento e sull'amministrazione della Associazione
- 33.V Risponde del suo operato davanti al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei Soci

Articolo 34

Nel caso di grave impedimento, il Presidente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia impossibilitato nello svolgimento delle sue attribuzioni da grave impedimento, il Presidente é sostituito nelle sue funzioni dal Segretario: in tal caso il Consiglio Direttivo gestisce la normale amministrazione ma gli é interdetta la facoltà di deliberare la quale viene esercitata dall'Assemblea dei Soci convocata in via straordinaria.

Articolo 35

Il Segretario del CP:

- 35.I Coordina le attività dell'Assemblea dei Soci
- 35.II Coordina amministrativamente le attività del Consiglio Direttivo
- 35.III Redige i verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo
- 35.IV E' responsabile della Segreteria e gestisce la normale amministrazione del CP
- 35.V Risponde del proprio operato davanti al Consiglio Direttivo

Articolo 36

Il Tesoriere del CP

- 36.I Dirige il funzionamento economico-finanziario dell'Associazione
- 36.II Redige il bilancio preventivo e consuntivo
- 36.III Risponde del proprio operato davanti al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori

Articolo 37

I. Il Collegio dei Revisori é composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci; nomina nel suo seno il Presidente Relatore e dura in carica 3 (tre) anni.

La carica a membro del Consiglio Direttivo é incompatibile con la carica al Collegio dei Revisori.

II. Collegio dei Revisori del CP:

- 37.I Vigila sulla conduzione economico-finanziaria della Associazione
- 37.II Vigila sulla contabilità del Consiglio Direttivo e ne redige la relazione annuale
- 37.III Risponde del proprio operato davanti all'Assemblea dei Soci

Articolo 38

Il Collegio dei Revisori é organo indipendente dal Consiglio Direttivo e redige autonomamente un proprio regolamento operativo da sottoporsi alla discussione e votazione in sede di Assemblea dei Soci.

Articolo 39

Le cariche sociali del CP sono gratuite, Le spese per le attività dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Soci delegati sono sostenute dall'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo, compatibilmente alle disponibilità di bilancio.

TITOLO III Garanzie Statutarie

Articolo 40

Ogni modifica al presente Statuto é disposta dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, con maggioranza del 2/3 (due terzi) dei Soci presenti

Articolo 41

Per gravi e comprovati motivi di sfiducia per incapacità, assenteismo o devianza dai fini statutari, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori possono essere destituiti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta da 1/3 (un terzo) dei Soci.

Articolo 42

Per gravi e comprovati motivi di indegnità, il Socio può essere radiato dal CP con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La notifica della radiazione deve essere comunicata all'interessato, con lettera raccomandata RR entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di deliberazione.

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricevuta comunicazione di tale provvedimento, il Socio radiato ha diritto di opporre ricorso richiedendo, tramite lettera raccomandata RR indirizzata al Presidente, la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea dei Soci la quale delibera in via definitiva.

Articolo 43

Per lo scioglimento del CP e la destinazione del suo patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci convocati in apposita Assemblea.

Il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 44

Per quanto non previsto dal presente Statuto, vigono le norme del Codice Civile.

Torino, 26 febbraio 2005